

Polizza multirischio a tutela della Famiglia



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assimoco S.p.A.

Prodotto: "Famiglia Confort Coop Ed. 2020"

Le informazioni contrattuali e precontrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

FAMIGLIA CONFORT COOP ED. 2020 è un prodotto multirischio che tutela il tuo patrimonio familiare. Puoi proteggere l'abitazione, l'arredamento e gli altri beni in essa contenuti, e proteggerti da un esborso economico nel caso dovessi risarcire un danno cagionato ad un terzo per responsabilità tua o di un tuo familiare.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Incendio, altri danni ai beni ed eventi naturali (Incendio ADB): è assicurato il danno diretto subito dall'abitazione o dall'arredamento, causato da incendio, scoppio, esplosione, implosione, caduta accidentale di aeromobili e meteoriti, onda sonora, urto di veicoli di terzi. Sono anche assicurati i danni dovuti da eventi atmosferici, calamità naturali, fenomeni elettrici, fuoriuscite d'acqua, dispersione di gas ed altre fattispecie di danno, comprese alcune spese da sostenere in conseguenza del danno.
- ✓ Furto e Rapina: è assicurato il furto da parte di terzi delle cose contenute all'interno dell'abitazione, compiuto con violazione delle difese esterne (scasso o rottura delle porte, uso di grimaldelli).
- ✓ Responsabilità Civile: è assicurata la responsabilità civile in capo a te e ai tuoi familiari conviventi per fatti involontari che hanno cagionato un danno corporale (decesso o lesioni personali) e/o materiale (danneggiamento di beni) ad un terzo. Sono assicurati i fatti involontari collegati alla proprietà e/o locazione dell'abitazione o rientranti nell'ambito della vita privata.
- ✓ Assistenza: sono assicurate le spese necessarie al reperimento e all'assistenza di artigiani e tecnici per la riparazione di guasti agli impianti e/o elettrodomestici dell'abitazione.
- ✓ Tutela Legale: sono assicurate le spese di assistenza legale (civile e penale) a tutela dei tuoi diritti in relazione alla proprietà e conduzione dell'abitazione.

Per Incendio ADB e Furto e Rapina la liquidazione del danno non potrà essere superiore alla somma assicurata.

Per le Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale, la liquidazione del danno al terzo e delle spese non potrà essere superiore al massimale.

Hai facoltà, mediante pagamento di un premio specifico, di attivare le seguenti condizioni speciali:

Incendio ADB: Rischio Locativo, Ricorso Terzi, Tubature Interrate.

Furto e Rapina: Scippo, Aumento limite di risarcimento per gioielli e preziosi.

Responsabilità Civile: Responsabilità Civile Operai (RCO), Esercizio di Bed & Breakfast.



Che cosa non è assicurato?

Non sei assicurato se:

- ✗ l'abitazione assicurata è diversa da appartamento o villa.
- ✗ le abitazioni non hanno la seguente destinazione: abitazione principale di proprietà o in locazione (dimora abituale), abitazione di proprietà per vacanza (dimora saltuaria), abitazione di proprietà vuota, data in locazione a terzi, in usufrutto, in comodato d'uso.
- ✗ l'abitazione è ubicata in uno stato estero.



Ci sono limiti di copertura?

- ! sono presenti fattispecie di danni esclusi dalla copertura.
- ! per alcune particolari condizioni sono previsti limiti di risarcimento, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore all'importo massimo prestabilito.
- ! Incendio e altri danni ai beni (Formula Deluxe e Suite): se l'abitazione è in corso di costruzione o ristrutturazione alcune garanzie non operano.
- ! Incendio e altri danni ai beni (Formula Suite): è prevista per tutti i danni una franchigia fissa deducibile dall'importo dell'indennizzo.
- ! Furto e Rapina: per alcuni danni è previsto uno scoperto deducibile dall'importo dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

Incendio ADB, Furto e Rapina, Assistenza: sei coperto per le abitazioni e loro contenuto ubicate in Italia.

Responsabilità Civile: per fatti collegati alla proprietà delle abitazioni sei coperto per le abitazioni ubicate in Italia.

Responsabilità Civile: per i fatti collegati alla vita privata sei coperto in tutto il mondo.

Tutela Legale: sei coperto per le controversie in tutti gli Stati d'Europa o del territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato. Qualora le tue dichiarazioni risultino false o reticenti, puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura;
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto; se ometti questo adempimento puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura;
- comunicare in forma scritta l'esistenza o la successiva stipulazione di altra assicurazione che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza; in caso di sinistro hai il dovere di comunicarlo a tutti gli assicuratori ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile;
- di non esagerare dolosamente l'ammontare del danno da te subito, se ometti questo adempimento puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo;
- denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile, inviando alla Compagnia o all'intermediario il modulo di denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l'evento; se ometti questo adempimento puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento semestrale o mensile del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.

Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura SEPA), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato alla Compagnia o all'intermediario, bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia o all'intermediario, in contanti (entro il limite di 750 euro annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

Hai facoltà di richiedere l'indicizzazione annuale del premio, inclusa quella delle somme assicurate e dei massimali.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura è valida per l'intera durata se hai pagato il premio; la copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno di inizio e termina alle ore 24 del giorno di scadenza. Qualora non paghi il premio la copertura è sospesa e riprende i suoi effetti dalle ore 24 del giorno in cui paghi il premio. La copertura ha una durata minima di un anno o massima di cinque anni.



Come posso disdire la polizza?

Hai facoltà di recedere dalla polizza inviando comunicazione scritta alla Compagnia:

- per polizza di durata annuale o poliennale senza applicazione di riduzione del premio, a mezzo raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale;
- per polizza poliennale con applicazione di riduzione del premio, di durata uguale o superiore a cinque anni, a mezzo raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale del quinto anno o delle successive scadenze annuali;
- a mezzo raccomandata spedita entro 60 giorni dal rifiuto o pagamento dell'indennizzo a seguito della denuncia di sinistro. Il recesso diventa efficace dopo 30 giorni della data di invio della comunicazione;
- entro 60 giorni dalla data di effetto/stipulazione, esclusivamente qualora la polizza sia abbinata ad un finanziamento sottostante assicurato per la garanzia incendio.

In assenza di formale disdetta, data nei termini esposti, la polizza si rinnova automaticamente per ogni successivo periodo annuo di durata.